

Allegato 1:

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. In coerenza con la Strategia forestale europea, in conformità a quanto disposto in materia di servizi ecosistemici ed ambientali dall'art. 70 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 e dall'articolo 7, comma 8 del d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 e nel perseguimento degli obiettivi previsti dall'Azione A.2.1 della Strategia Forestale Nazionale, con le disposizioni che seguono la Regione Emilia-Romagna a beneficio delle generazioni attuali e future, intende fornire il quadro per la valorizzazione e il riconoscimento dei servizi ecosistemici generati da attività e impegni silvoambientali assunti nella gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale e aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal Regolamento forestale regionale del 1 agosto 2018, n.3.

Art. 2 - Servizi ecosistemici forestali

1. Ai fini dell'applicazione del presente atto si adotta la definizione di servizi ecosistemici utilizzata dal *Common International Classification System of Ecosystem Services* (CICES), quali benefici tangibili e intangibili che l'umanità ottiene dagli ecosistemi naturali, distinti in servizi ecosistemici di supporto alla vita, di approvvigionamento, di regolazione ambientale e di valore culturale.
2. Il mantenimento e la valorizzazione dei servizi ecosistemici forestali si basa sull'assunzione di impegni silvoambientali nella gestione forestale sostenibile, in grado di coniugare in modo equilibrato gli interessi produttivi, ambientali e sociali, assicurando così:
 - a) una gestione sostenibile, diffusa, multifunzionale e protettiva degli ecosistemi forestali;
 - b) un contributo attivo nella lotta al cambiamento climatico, nella mitigazione e adattamento agli impatti;
 - c) la conservazione degli habitat forestali e la tutela della biodiversità;
 - d) la conservazione del paesaggio agrosilvopastorale e della sua diversità bio-culturale;
 - e) la regolazione del deflusso idrico e la depurazione delle acque;
 - f) l'assetto idrogeologico del territorio montano;
 - g) la prevenzione dagli incendi e la protezione dalle calamità naturali;
 - h) la lotta e difesa contro fitopatie e attacchi parassitari;
 - i) il perseguimento di una politica di filiera basata sulla sostenibilità ambientale, sociale, economica e la competitività, valorizzando l'uso a cascata del legno, il riciclo e l'uso dei materiali di scarto ai fini della promozione di un'economia circolare del legno;
 - j) una responsabile fruizione turistico ricreativa, sanitaria, sociale e culturale del bosco.

Art. 3 – Registro regionale dei Servizi ecosistemici forestali

1. Al fine di valorizzare e riconoscere i servizi ecosistemici forestali generati dall'assunzione di impegni silvoambientali nella gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale e aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal Regolamento forestale regionale del 1 agosto 2018, n.3, è istituito il "Registro regionale dei servizi ecosistemici forestali", di seguito Registro.
2. Il Registro garantisce la mappatura dei Progetti di gestione forestale di cui all'articolo 5, in grado di tutelare e valorizzare i servizi ecosistemici forestali ai sensi dell'articolo 2.

3. L'iscrizione dei Progetti di gestione forestale nel Registro avviene a seguito della valutazione della Commissione tecnico scientifica interdisciplinare di cui all'articolo 7.

Art. 4 – Finalità del Registro

1. Il Registro è finalizzato a:

- a) riconoscere la qualità progettuale e dei servizi ecosistemici derivanti dagli impegni silvoambientali assunti nella gestione forestale dai proprietari e gestori, pubblici e privati, singoli e associati, operanti sul territorio regionale;
- b) realizzare interventi di gestione derivanti dagli impegni silvoambientali assunti, in grado di generare servizi ecosistemici, promuovendo l'introduzione di pratiche colturali e di altri investimenti economicamente non remunerativi e non produttivi per perseguire con maggiore efficacia obiettivi legati alla tutela ambientale, l'adattamento ai cambiamenti climatici, e lo sviluppo di filiere produttive sostenibili locali;
- c) garantire trasparenza ai Progetti di gestione forestale realizzati sul territorio regionale, anche ai fini di sviluppare collaborazioni volte ad assicurare la realizzazione degli impegni silvoambientali assunti per la fornitura e il mantenimento dei servizi ecosistemici forestali, a beneficio dell'intera collettività e per il miglioramento e la conservazione delle foreste regionali;

2. L'iscrizione al Registro è volontaria, e consente il riconoscimento della qualità progettuale nonché della attendibilità dei costi di gestione dichiarati per realizzare i Progetti di gestione forestale, e della "quota di costo aggiuntiva" sostenuta, di cui al comma 1, lettera f) punto iii) dell'articolo 5, per ottenere gli impatti previsti dagli impegni silvoambientali assunti.

3. L'iscrizione dei Progetti di gestione forestale nel Registro non esclude:

- a) il sostegno finanziario alle attività del progetto attraverso finanziamenti UE (FEASR, ecc.), progetti di ricerca cofinanziati (LIFE, ecc.), finanziamenti nazionali (aiuti di Stato);
- b) l'iscrizione dello stesso progetto al Registro pubblico nazionale dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale secondo quanto disposto dalle Linee guida nazionali;
- c) la certificazione forestale e di crediti effettuata da un organismo indipendente di certificazione e la vendita di crediti riconosciuti dall'ente certificatore.

4. La Regione non è responsabile delle transazioni nei mercati emergenti dei servizi ecosistemici tra i gestori e i soggetti privati che, per fini etici, intendono collaborare alla realizzazione del Progetto di gestione forestale. La Regione svolge unicamente un ruolo di riconoscimento della qualità e veridicità del servizio proposto dai titolari della gestione, che restano responsabili degli accordi economici.

Art. 5 - Progetti di gestione forestale

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente atto, i Progetti di gestione forestale presentati dal titolare della gestione dell'area di progetto devono:

- a) rispettare quanto previsto dal Regolamento forestale regionale del 1 agosto 2018, n.3;
- b) svilupparsi sul territorio regionale e avere un periodo di validità non inferiore ai 20 anni, ed essere accompagnato da un Piano di gestione forestale o strumento equivalente dell'area

di progetto, approvato dalla regione e di validità pari o superiore al periodo del Progetto di gestione forestale;

- c) prevedere l'assunzione di impegni silvoambientali addizionali rispetto alle prescrizioni regolamentari regionali vigenti, in considerazione delle peculiarità ecologiche del patrimonio forestale e dei servizi ecosistemici da tutelare e valorizzare;
- d) dimostrare l'impatto addizionale degli impegni silvoambientali assunti per la tutela e valorizzazione di uno o più servizi ecosistemici. L'impatto dovrà essere dimostrato e quantificato con metodologie credibili, trasparenti e scientificamente riconosciute, e con ogni altro criterio atto a garantire l'addizionalità rispetto a uno scenario base rappresentato dalla gestione attuale dell'area di progetto, e nel rispetto del Regolamento forestale regionale del 1 agosto 2018, n.3;
- e) dimostrare i maggiori costi e/o i mancati redditi derivanti dalla realizzazione dagli impegni silvoambientali assunti nella gestione forestale per la tutela e valorizzazione di uno o più servizi ecosistemici;
- f) dettagliare, con riferimento al periodo di validità del Progetto di gestione forestale:
 - i. tutti i costi di gestione da sostenere per l'intero periodo del Progetto di gestione forestale, in conformità ai costi standard regionali o ad analisi dei prezzi specifiche per interventi non contemplati nei costi standard regionali;
 - ii. tutte le risorse finanziarie, pubbliche e private, utilizzate per coprire i costi di gestione previsti;
 - iii. i costi aggiuntivi, definiti "quota di costo aggiuntiva", da sostenere per realizzare gli impegni silvoambientali assunti e funzionali a realizzare gli impatti previsti.
- g) prevedere un impegno a reinvestire in altre attività di gestione che mantengono o migliorano i servizi ecosistemici gli eventuali risparmi dei costi di gestione;
- h) prevedere un piano di monitoraggio, che copra l'intero periodo del Progetto di gestione forestale, degli effetti relativi all'impatto addizionale.

Art. 6 – Gestione del Registro

1. La gestione del Registro è in capo alla Regione, che ne assicura l'interazione con il Sistema informativo e cartografico territoriale regionale, con il Sistema Informativo Forestale Nazionale (SINFor) e con la Carta Forestale Nazionale.
2. Il Registro si configura quale piattaforma on line ad accesso e consultazione pubblica, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, in grado di fornire informazioni e aggiornamenti sulle attività progettuali registrate.

Art. 7 - Commissione interdisciplinare

1. Per l'esame e la valutazione delle proposte progettuali da iscrivere nel Registro, la Regione si avvale di una apposita Commissione tecnico-scientifica interdisciplinare nominata con atto del Direttore Generale competente, composta da sette membri, di cui quattro, compreso il presidente, individuati dalla Regione tra i funzionari regionali, e tre individuati dal Tavolo regionale delle Foreste e delle Filiere Forestali tra esperti del mondo accademico e della ricerca in materia ambientale.

2. I commissari sono nominati per tre anni, trascorsi i quali sono rinnovabili. I membri esterni sono rinnovabili una sola volta.
3. La Commissione opera senza oneri per il bilancio regionale, con il compito di:
 - a) verificare le condizioni per l'iscrizione nel Registro dei progetti pervenuti valutandone i contenuti;
 - b) proporre al Direttore Generale l'esito delle proprie valutazioni per l'approvazione dell'iscrizione dei progetti nel Registro.
 - c) proporre alla Regione i contenuti per la definizione di Linee guida volte a regolamentare gli standard di qualità progettuali da rispettare.
4. La struttura regionale competente, coordinandosi con la Commissione, provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Registro, alla gestione delle comunicazioni con gli interessati, al monitoraggio dei progetti forestali secondo modalità stabilite con atto del Direttore Generale di cui al comma 2, articolo 8.

Art. 8 - Disposizioni finali e di coordinamento

1. La Regione, nell'ambito delle attività di gestione del Registro, e in collaborazione con il Tavolo regionale delle Foreste e delle Filiere Forestali e gli enti locali sostiene la realizzazione di azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle amministrazioni ai vari livelli territoriali sull'opportunità di valorizzare i servizi ecosistemici di supporto alla vita, di approvvigionamento, di regolazione ambientale e di valore culturale erogati dalla gestione forestale sostenibile, attraverso i più opportuni strumenti di comunicazione multimediale e telematica e di tecnologie digitali.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione, in collaborazione con il Tavolo regionale delle Foreste e delle Filiere Forestali, promuove lo sviluppo di schemi di pagamento per i servizi ecosistemici (PES), in grado di generare accordi volontari e condizionati fra almeno un fornitore (venditore del servizio) e almeno un acquirente (beneficiario del servizio), riguardo la tutela e valorizzazione dei servizi ecosistemici forestali erogabili dagli impegni silvoambientali aggiuntivi assunti, in attuazione dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
3. Con determinazione del Direttore Generale competente sono stabilite nel rispetto degli indirizzi generali definiti dalla presente DGR, e sentito il Tavolo regionale delle Foreste e delle Filiere Forestali:
 - a) le specifiche tecniche ammissibili e i criteri per la redazione, presentazione e valutazione dei Progetti di cui all'articolo 3; su proposta della Commissione di cui all'articolo 7
 - b) le specifiche tecniche e procedurali per l'iscrizione dei Progetti di cui all'articolo 5, al Registro di cui all'articolo 4.